

CREDITI DOCUMENTARI ESTERO**Aggiornamento Nr. 10 del 01 luglio 2023****INFORMAZIONI SULLA BANCA**

Denominazione e forma giuridica	Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A.
Sede legale	Via Don Ernesto Ricci, 1 – 63900 FERMO
Capitale Sociale	€. 39.241.087,50 i.v.
Telefono	0734 2861
Telefax	0734 286201
Numero di iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia	5102
Codice ABI	6150.7
Nr. Iscrizione al Registro Imprese di Fermo, Cod.Fiscale / Partita IVA	00112540448
Sito Internet	www.carifermo.it
Indirizzo di posta elettronica	direzione@carifermo.it
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)	direzione.carifermo@legalmail.it
Sistemi di garanzia a cui la banca aderisce	Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE / SERVIZIO**Struttura e funzione economica**

L'operazione di credito documentario consiste nell'assunzione di un impegno da parte di una banca (banca emittente), su ordine e per conto di un proprio cliente (ordinante), generalmente acquirente di merci, a seguito del quale la banca effettuerà, o farà effettuare dalla propria banca corrispondente, una prestazione economica (pagamento a vista, assunzione di impegno di pagamento differito, accettazione, di effetto, ecc.) fino alla concorrenza di un determinato importo ed entro un termine temporale stabilito, in favore di un terzo, (beneficiario), generalmente venditore delle merci oggetto della transazione sottostante, contro presentazione, da parte dello stesso venditore, di documenti commerciali relativi alla fornitura ed alla spedizione delle merci che risultino conformi ai termini ed alle condizioni previsti nel testo del credito.

Si tratta di una operazione assai diffusa nel commercio internazionale con la quale si realizza una marcata contestualità tra la fornitura della merce ed il suo pagamento con lo scambio, tramite le banche del venditore e del compratore, della documentazione inerente la fornitura e la spedizione della merce, documentazione di cui le banche controllano la conformità formale (omettendo quindi valutazioni di merito) secondo principi e regole consolidati facenti capo alle Norme della Camera di Commercio Internazionale.

La lettera di credito stand-by (SBLC) è uno strumento che, come il credito documentario, prevede una valutazione di documenti per il suo utilizzo, ma nel quale è preminente la funzione di garanzia. La SBLC viene infatti attivata dal beneficiario, presentando i documenti prescritti, solo nel caso in cui questi non abbia ricevuto il pagamento dal debitore (ordinante della SBLC) secondo i termini del contratto commerciale sottostante, ad esempio a mezzo bonifico bancario.

Le operazioni di cui sopra, Credito Documentari e Stand-by Letter of Credit, sono disciplinate da specifiche Norme emanate dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi. Nell'esecuzione di tali operazioni è prassi consolidata avvalersi di corrispondenti estere domiciliate nel Paese del venditore / esportatore.

Principali rischi tipici (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- poiché l'operazione di credito documentario o la Lettera di Credito Stand-by sono strumenti di pagamento che operano attraverso una obbligazione autonoma della banca rispetto all'operazione commerciale sottostante – condizionata cioè alla sola valutazione dei documenti e non al merito degli stessi – l'ordinante sopporta il rischio di ricevere merce non conforme alle pattuizioni contrattuali a fronte di presentazione di documenti conformi ai termini del credito per i quali la sua banca (emittente) è tenuta a pagare o ad impegnarsi a pagare, e quindi ad addebitarlo;
- le operazioni denominate in valuta regolate contro euro o in valuta diversa da quella di denominazione, sono soggette al rischio dell'oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione.

Il cliente può consultare lo specifico **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge n. 108/1996 (c.d. "legge antiusura" sul cartello affisso ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, nonchè sul sito internet www.carifermo.it .

CONDIZIONI ECONOMICHE
CREDITI DOCUMENTARI IMPORT

DESCRIZIONE		VALORE
Commissioni di apertura (per mese o frazione di mese)		0,080% minimo 36,50 Euro
Spese Swift di Apertura e Modifica		30,00 Euro
Spese Pratica (pari alle spese Swift di Apertura)		30,00 Euro
Commissioni di utilizzo per pagamenti a vista		0,400% minimo 36,50 Euro
Commissioni di accettazione	Per pagamento differito a 1 mese	0,525% minimo 47,00 Euro
	Per pagamento differito a 2 mesi	0,775% minimo 47,00 Euro
	Per pagamento differito a 3 mesi	0,900% minimo 47,00 Euro
	Per pagamento differito a 4 mesi	1,150% minimo 47,00 Euro
	Per pagamento differito a 5 mesi	1,400% minimo 47,00 Euro
	Per pagamento differito a 6 mesi	1,650% minimo 47,00 Euro
Commissioni di modifica per variazione scadenza / importo		0,080% minimo 36,50 Euro
Commissioni di modifica per variazioni formali		36,50 Euro
Spese per operazioni su crediti		8,50 Euro
Commissioni di intervento su pagamento		0,150% minimo 6,00 Euro
Spese per operazione di bonifico		8,50 Euro
Commissioni per mancato utilizzo parziale o totale		0,200% minimo 18,25 Euro
Valuta di addebito		0 giorni lavorativi
Spese per accensione anticipo		8,50 Euro
Recupero spese per la produzione e spedizione del Documento di Sintesi		2,00 Euro

CREDITI DOCUMENTARI EXPORT

DESCRIZIONE		VALORE
Commissioni di notifica		30,00 Euro
Commissioni di utilizzo per scadenze a vista		0,200% minimo 26,00 Euro
Commissioni di accettazione	Per pagamento differito a 2 mesi	0,375% minimo 31,00 Euro
	Per pagamento differito a 3 mesi	0,500% minimo 31,00 Euro
	Per pagamento differito a 4 mesi	0,625% minimo 31,00 Euro
	Per pagamento differito a 5 mesi	0,750% minimo 31,00 Euro
	Per pagamento differito a 6 mesi	1,000% minimo 31,00 Euro
Commissioni di modifica		30,00 Euro
Commissioni di conferma <i>Applicabili per mese o frazione di mese, sull'importo del credito documentario e delle eventuali maggiorazioni con riferimento alla data di scadenza ed alla rischiosità della Banca emittente e del suo Paese.</i>		minimo 0,250% massimo 5,000% fisso minimo 100,00 Euro
Spese per accredito netto ricavo		8,50 Euro
Commissioni di intervento su accredito netto ricavo		0,150% minimo 6,00 Euro
Commissioni di trasferimento		0,150% minimo 6,00 Euro
Commissioni di cessione netto ricavo		0,150% minimo 6,00 Euro
Spese di accensione anticipo		8,50 Euro
Spese di decurtazione anticipo		8,50 Euro
Spese per bonifici in arrivo		8,50 Euro
Recupero spese per la produzione e spedizione del Documento di Sintesi		2,00 Euro
Recupero spese Corriere DHL e/o Richieste Esito		Pari al costo sostenuto

CLAUSOLE CONTRATTUALI

Recesso dal contratto

Non previsto

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Non previsto.

Reclami

Il Cliente può presentare un reclamo scritto alla Banca consegnandolo alla filiale presso cui vengono intrattenuti i rapporti, che ne rilascerà ricevuta, oppure inviandolo mediante posta ordinaria, raccomandata A/R, posta elettronica semplice o posta elettronica certificata indirizzandolo a:

Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A.

Ufficio Reclami

Via Don Ernesto Ricci, 1 – 63900 FERMO

e-mail: reclami@carifermo.it PEC: reclami@pec.carifermo.it

La Banca esaminerà la richiesta tempestivamente e risponderà comunque:

- entro 15 giornate operative nel caso di reclami aventi ad oggetto i servizi di pagamento;
- entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo se è relativo a servizi aventi ad oggetto le attività di collocamento di prodotti assicurativi;
- entro 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo se è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari e attività di investimento.

Se il reclamo risultasse fondato, la Banca lo confermerà per iscritto al Cliente; qualora la soluzione del problema segnalato dal Cliente non potesse essere immediata, o richiedesse interventi organizzativi o tecnologici, la risposta indicherà i tempi tecnici entro i quali la Banca si impegna a provvedere alla sistemazione della questione.

Nel caso in cui ritenesse, invece, di non accogliere il reclamo, la Banca risponderà comunque per iscritto esponendo le ragioni della sua decisione. Se il cliente non fosse soddisfatto dell'esito del reclamo o non avesse ricevuto risposta entro i tempi previsti, prima di ricorrere al giudice potrà rivolgersi:

all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)** – se il fatto contestato riguarda operazioni o comportamenti non anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso, nel limite di 200.000 Euro se il reclamo comporta la richiesta di una somma di denaro, senza limiti di importo in tutti gli altri casi.

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si possono consultare i siti www.arbitrobancariofinanziario.it e www.carifermo.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alle Filiali della Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria, anche in assenza di preventivo reclamo, il Cliente e/o la Banca devono attivare, quale condizione di procedibilità, un procedimento di mediazione, - finalizzato al tentativo di trovare un accordo – ricorrendo, ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal **Conciliatore Bancario Finanziario** – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR. Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it dove è disponibile in relativo Regolamento oppure
 - ad uno degli altri Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposto Registro degli Organismi tenuto dal Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.
- Il ricorso all'ABF assolve alla condizione di procedibilità di cui sopra.

LEGENDA

Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC)	<i>Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche dell'attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali. A tal fine, e nell'ambito delle operazioni documentarie con l'estero dal 1929 ha elaborato delle Regole "Norme ed usi uniformi relative ai crediti documentari" che, aggiornate nel corso degli anni (attualmente sono in vigore le NUU Pubblicazione 600 rev. 2007) sono il fondamentale riferimento di tutte le transazioni internazionali che coinvolgono il regolamento a mezzo dello strumento credito documentario e Stand-by Letter of Credit per quanto ad esse applicabili.</i>
Apertura	<i>Trattasi del momento di emissione del credito documentario o della Stand-by Letter of Credit, e cioè quando la banca emittente, su istruzioni dell'ordinante (il richiedente il credito documentario) detta le condizioni alle quali il beneficiario dovrà attenersi per ricevere la prestazione prevista dal credito.</i>
Prestazione prevista dal credito	<i>Quando vengono presentati documenti conformi ai termini ed alle condizioni del credito il beneficiario si aspetta o il pagamento a vista o l'accettazione della tratta da parte della banca che poi in forza di tale impegno effettuerà il pagamento della tratta alla scadenza oppure l'assunzione da parte della banca di un impegno (non rappresentato da effetto) a pagare una certa somma alla scadenza. Nel caso di negoziazione, la banca, diversa dalla banca emittente ed autorizzata a ciò, "anticipa" Salvo Buon Fine i fondi al beneficiario in attesa che la banca emittente riceva i documenti ed effettui la copertura in via definitiva del suo impegno.</i>
Modifica	<i>Indica la variazione dei termini del credito originario. Attenzione: le modifiche per essere valide devono essere accettate esplicitamente dal beneficiario (o chi ne ha diritto) o altrimenti possono essere considerate accettate se, alla presentazione dei documenti, palesemente si determina dalla documentazione stessa che il beneficiario ha accettato le modifiche proposte.</i>
Utilizzo	<i>E' il momento in cui il beneficiario presenta i documenti per riceverne la prestazione.</i>
Rischio Paese	<i>Insolvenza economica dei soggetti collocati in un determinato paese, per cause politiche, calamità naturali, ecc.</i>